

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 183 Articolo 183

Le disposizioni degli articoli [1706](#) e [1707](#) del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.